

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, 30 aprile 2020
Prot. 496/2020

**A tutti gli iscritti
Loro Sedi**

Circolare 06/2020

Oggetto: COVID-19 / Principali provvedimenti assunti.

Cara collega e caro collega, certi di fare cosa gradita ti inoltriamo i principali provvedimenti sino ad ora assunti dal Governo e da Regione Lombardia in relazione all'emergenza sanitaria determinata dal COVID19:

- **"Decreto Cura Italia" DL 18/2020** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 - contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" in vigore dal 17.3.2020
- **"Decreto Liquidità" DL n. 123/2020** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020 - contenente "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" in vigore dal 09.03.2020
- **Circolare Agenzia Entrate 13.4.2020, n. 9/E**
- **Decreto "Pacchetto famiglia"** approvato da Regione Lombardia il 17 aprile 2020 – avente ad oggetto "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19 ("PACCHETTO FAMIGLIA") E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020 contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell'ambito dell'emergenza Covid-19
- **D.P.C.M. 26.04.2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito si riepilogano alcuni dei principali contenuti di cui ai provvedimenti sopra elencati.

- **"Decreto Cura Italia" DL 18/2020**

Sospensione dei versamenti scadenti il 16 marzo (articoli 58 e 59)	Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo , sono rinviati : <ul style="list-style-type: none">• al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro• al 31 maggio per gli altri contribuenti Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali , scaduti ieri, 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo .
Sospensione dei versamenti (articolo 58)	Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro . Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte , ma anche i contributi previdenziali e assistenziali , nonché i premi dell'assicurazione obbligatoria . I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 . È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili , sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

<p>Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 58)</p>	<p>Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.</p> <p>Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.</p> <p>Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.</p>
<p>Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 57)</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate, • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, • atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. <p>I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.</p> <p>Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rata della "roffamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020; • la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.
<p>Effettuazione ritenute d'acconto: rinvio (articolo 58)</p>	<p>I compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.</p> <p>Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.</p> <p>Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).</p>
<p>Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (articoli 58 e 64)</p>	<p>Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.</p> <p>Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.</p>
<p>Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 61)</p>	<p>È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p>
<p>Credito d'imposta contratti di locazione (articolo 62)</p>	<p>È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p>
<p>Detrazione erogazioni liberali (articolo 63)</p>	<p>Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.</p> <p>Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.</p>
<p>Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (articoli 26 e 93)</p>	<p>È riconosciuta un'indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.</p> <p>Sono quindi esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro Gualtieri ha tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle</p>

	Casse private.
Sospensione udienze e differimento dei termini <i>(articolo 80)</i>	<p>Sono rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).</p> <p>Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti.</p> <p>Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.</p>
Riforma terzo settore e adeguamento statuti <i>(articolo 34)</i>	<p>È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.</p>
Sospensione rimborso prestiti Pmi <i>(articolo 55)</i>	<p>Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.</p> <p>La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinvitata fino a quest'ultima data.</p> <p>Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.</p>
Premio per il lavoro svolto nella sede <i>(articolo 60)</i>	<p>Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working", da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.</p> <p>Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito.</p>
Differimento termini approvazione bilancio <i>(articolo 103)</i>	<p>Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.</p> <p>Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.</p>

Si segnala inoltre, ad integrazione di quanto sopra, che anche i **professionisti iscritti alle Casse di previdenza private** potranno beneficiare dell'**indennità di 600 euro** prevista per il **mese di marzo.**

Nella giornata di **sabato 28 marzo** è stato infatti firmato dal **Ministro del Lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**, il decreto in forza del quale parte delle somme stanziata al **Fondo per il reddito di ultima istanza**, istituito dall'**articolo 44 D.L. 18/2020** è stato destinato al **sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.**

Più precisamente, l'**indennità di 600 euro** è riconosciuta ai seguenti soggetti:

a) ai **lavoratori** che abbiano percepito, nell'**anno di imposta 2018**, un **reddito complessivo**, assunto al lordo dei **canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, non superiore a 35.000 euro** "la cui attività sia stata **limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**";

b) ai **lavoratori** che abbiano **percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo**, assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca, **compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e abbiano **cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In entrambi i casi, l'indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia **adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l'anno 2019.**

Con riferimento ai professionisti di cui al primo punto alcuni dubbi interpretativi potrebbero sorgere nell'interpretazione dell'espressione "**la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**": nessun decreto, infatti, ha mai disposto la **sospensione delle attività professionali**, essendo sul punto intervenuti soltanto dei **decreti** e delle **ordinanze regionali**.

Considerato che tale requisito non è riproposto nel successivo punto b, dedicato ai lavoratori con **redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro**, si ritiene che l'espressione debba essere intesa nel senso più ampio del termine, ovvero avuto riguardo a **tutti gli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso** (si pensi, ad esempio, al **fermo delle attività imposto ai clienti dei professionisti** e agli effetti sui **pagamenti delle parcelle**).

I **contribuenti con reddito 2018 fino a 35.000 euro** devono quindi soltanto limitarsi a **presentare domanda, non dovendo attestare alcuna riduzione dei compensi percepiti**.

I **contribuenti con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro**, invece, hanno diritto all'indennità soltanto nel caso in cui abbiano **ridotto, cessato o sospeso l'attività**.

A tal proposito è lo stesso **articolo 2** del decreto a prevedere che:

a) per "**cessazione dell'attività**" deve intendersi la **chiusura della partita Iva nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020**;

b) per "**riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**" deve intendersi una **comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019**. A tal fine il reddito è individuato secondo il **principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi** percepiti e le **spese** sostenute nell'esercizio dell'attività.

A tale fine ogni interessato dovrà presentare la domanda a partire dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza, secondo lo schema predisposto da questi ultimi, con **autodichiarazione del professionista attestante il possesso dei requisiti richiesti**.

- **"Decreto Liquidità" DL n. 123/2020**

Con il **Decreto Liquidità** sono state previste numerose misure per garantire la **necessaria liquidità alle imprese** colpite dall'epidemia **Covid-19**.

Due sono gli articoli che assumono particolare rilievo:

- l'articolo 13, finalizzato a rafforzare le misure di sostegno all'accesso al credito alle piccole medie imprese, estendendo e rafforzando il già previsto strumento del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**;
- l'articolo 1, che prevede **garanzie a favore delle imprese** rilasciate da **Sace S.p.A.**. Possono beneficiare delle garanzie in esame anche le **Pmi** (nozione che include anche **lavoratori autonomi e liberi professionisti** con partita Iva), ma a condizione che **siano state già esaurite le capacità di utilizzo della garanzia** che può essere loro rilasciata dal **Fondo centrale di garanzia**.

Con particolare riferimento alla garanzia prevista dall'articolo 1, si ricorda che

- la **garanzia è rilasciata entro il 31.12.2019** e la **durata della garanzia non deve eccedere i 6 anni**;
- per poter beneficiare della garanzia l'**impresa beneficiaria non doveva rientrare, al 31 dicembre 2019**, nella categoria delle **imprese in difficoltà**, e, alla data del **02.2020 non doveva risultare presente tra le esposizioni deteriorate** presso il sistema bancario;
- l'**importo del prestito assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore** tra i seguenti elementi:
 - 1) **25% del fatturato annuo** dell'impresa relativo al **2019**, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - 2) il **doppio dei costi del personale dell'impresa** relativi al **2019**, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio (qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività **successivamente al 31 dicembre 2018**, si fa riferimento ai **costi del personale** attesi per i **primi due anni di attività**).

La **garanzia rilasciata da Sace**, copre:

- il **90% dell'importo del finanziamento** per imprese con meno di **5.000 dipendenti** in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

- l'**80% dell'importo del finanziamento** per imprese con valore del fatturato tra **1,5 miliardi e 5 miliardi di euro** o con **più di 5.000 dipendenti in Italia**;
- il **70% per le imprese** con valore del fatturato **superiore a 5 miliardi di euro**.

A differenza della garanzia rilasciata dal **Fondo centrale di garanzia Pmi**, la garanzia prevista dall'**articolo 1**, rilasciata da **Sace S.p.A.**, **non è gratuita**.

Le **commissioni annue dovute dalle imprese a Sace** per il rilascio della garanzia, attraverso il soggetto finanziatore e in rapporto all'importo garantito, sono le seguenti:

- per i **finanziamenti a Pmi**: 0,25% durante il primo anno, 0,50% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i **finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle Pmi**: 0,50% durante il primo anno, 1% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.

Come annunciato dal **richiamato** comunicato, Sace S.p.A. ha predisposto un apposito portale **www.sacesimest.it/garanzialitalia** attraverso il quale le banche potranno **presentare le domande**

di garanzia e ottenere le relative risposte di ammissione.

Si sottolinea, tra l'altro, che è prevista un'**apposita procedura semplificata**, dedicata alle imprese con **fatturato in Italia inferiore a 1,5 miliardi di euro** e con numero di dipendenti, sempre in Italia, inferiore a **5.000**, e per tutti i finanziamenti di importo fino a **375 milioni di euro**, grazie alla quale è stabilito il rilascio della garanzia **entro le 48 ore**.

Si segnala inoltre che nel provvedimento in esame sono state definite nuove modalità per la sospensione dei versamenti fiscali di aprile e maggio.

- **Circolare Agenzia Entrate n. 9/E**

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito una serie di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel c.d. "Decreto Liquidità".

Nell'allegata informativa vien fornita una sintesi relativa ad alcune delle novità introdotte dal citato Decreto ed in particolare:

- al versamento degli acconti IRPEF / IRES / IRAP 2020;
- alla proroga della consegna / trasmissione della CU 2020;
- alla proroga della validità dei c.d. "DURF" nell'ambito dei nuovi obblighi in materia di appalti / subappalti "labour intensive";
- alla sospensione della decorrenza dei termini per le agevolazioni "prima casa";
- all'assistenza fiscale per il mod. 730/2020 "a distanza";
- al versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- al credito d'imposta "sanificazione"

- **Decreto "Pacchetto famiglia"**

Regione Lombardia ha approvato il bando per la concessione di contributi alle famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà economiche a seguito dell'emergenza Covid-19.

Le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 stanno determinando per alcune famiglie lombarde, in particolar modo quelle con figli minori, crescenti difficoltà economiche.

In diversi casi infatti i componenti del nucleo familiare vivono situazioni di temporanea difficoltà lavorativa o familiare destinata ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo.

Con la misura "Pacchetto famiglia" Regione Lombardia intende concedere contributi straordinari per il pagamento del mutuo prima casa e per l'acquisto di strumentazione didattica per l'e-learning per sostenere le famiglie che si trovano a vivere condizioni di temporanea difficoltà.

In allegato alla presente si trasmette informativa relativa:

- Descrizione del bando
- Chi può partecipare
- Risorse disponibili
- Caratteristiche dell'agevolazione
- Come partecipare

- **D.P.C.M. 26.04.2020**

Vita quotidiana

Entro i confini della regione sono consentiti gli spostamenti motivati da **comprovate esigenze lavorative** o **situazioni di necessità** ovvero per **motivi di salute**.

Si considerano **"necessari"** gli spostamenti per incontrare **congiunti**. La definizione di **"congiunti"** sarà precisata, a breve, con delle **Faq**.

Sono **vietati gli spostamenti in una regione diversa**, salvo che per **comprovate esigenze lavorative**, di **assoluta urgenza** ovvero per **motivi di salute**. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Non è consentito svolgere **attività ludica o ricreativa all'aperto**. È consentita l'**attività sportiva individuale** (sempre nel rispetto della distanza di sicurezza).

Sono **sospesi servizi educativi per l'infanzia, attività scolastica e corsi di formazione**.

Sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali**.

Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità** individuate nell'apposito **allegato 1**.

Sono **sospese** le attività dei **servizi di ristorazione** (come, ad esempio, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad **esclusione delle mense e del catering continuativo** su base contrattuale. È consentita la **consegna a domicilio** nonché la **ristorazione con asporto** (fermo restando il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali o nelle immediate vicinanze).

Sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona** (come i parrucchieri, barbieri, estetisti). È consentito lo svolgimento delle attività indicate nell'apposito **allegato 2**.

Restano aperti i tabaccai, le edicole, le farmacie le parafarmacie.

Restano **garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché l'**attività del settore agricolo**, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.

Con riferimento alle **attività professionali** si **raccomanda il lavoro agile**, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio, o, in alternativa, devono **essere incentivati i congedi retribuiti e le ferie** per i dipendenti. In ogni caso devono essere assunti **protocolli di sicurezza anti-contagio** e devono essere incentivate **operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**.

Attività produttive industriali e commerciali

Sono **sospese le attività produttive industriali e commerciali**, ad eccezione di quelle indicate nell'**allegato 3**. Le attività sospese possono **proseguire** se organizzate in **modalità a distanza o lavoro agile**.

Le imprese per le quali è disposta la **sospensione** possono **completare le attività necessarie** (come, ad esempio, la spedizione delle merci in giacenza) **entro tre giorni**.

Per le attività produttive sospese è ammesso l'accesso ai locali aziendali del personale dipendente (o di terzi delegati) per lo **svolgimento dell'attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione**. È consentita la **spedizione delle merci in magazzino**, ma solo previa **comunicazione al Prefetto**.

Le imprese le cui attività possono riprendere dal 4 maggio possono svolgere tutte le **attività propedeutiche all'apertura sin dal 27 aprile**.

Le **imprese la cui attività non è sospesa** devono **rispettare i contenuti del protocollo condiviso** di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, di cui all'**allegato 6**, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il **protocollo per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri (allegato 7)** o **nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8)**. Il mancato rispetto dei protocolli determina la **sospensione dell'attività**, fino all'adeguamento.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
del Consiglio dell'Ordine
ing. Marco Scaramellini